



COMUNE DI VIGOLO

Provincia di Bergamo

Via Roma n° 2/B – 24060 Vigolo (Bg)

C. F. e Partiva IVA n° 00543080162

☎ 035/ 93.10.54 ☎ 035/ 93.27.84

✉ protocollo@comune.vigolo.bg.it

✉ comune.vigolo@pec.regione.lombardia.it

internet www.comune.vigolo.bg.it

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____ nel Municipio di Vigolo – via Roma n. 2/B, tra:

– **Comune di Vigolo**, rappresentato nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico

–;

E

–;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto della concessione

1. Il Comune di Vigolo assegna in gestione per la durata di anni **xx** la gestione dell'immobile di proprietà comunale "Rifugio Gombo Alto" come da planimetria allegata.
2. La concessione è disposta al solo scopo di consentire al concessionario di svolgere le attività di gestione del rifugio.
3. Il concessionario si fa carico di completare l'allestimento con gli impianti, le attrezzature e gli utensili necessari; sarà onere del concessionario stesso provvedere alla sostituzione e/o dotazione di eventuali



COMUNE DI VIGOLO

Provincia di Bergamo

Via Roma n° 2/B – 24060 Vigolo (Bg)

C. F. e Partiva IVA n° 00543080162

☎ 035/ 93.10.54 ☎ 035/ 93.27.84

✉ protocollo@comune.vigolo.bg.it

✉ comune.vigolo@pec.regione.lombardia.it

internet www.comune.vigolo.bg.it

mobili e/o attrezzature esistenti negli ambienti oggetto della concessione che, nel corso della durata contrattuale, dovessero rendersi necessari per lo svolgimento, in stato decoroso ed igienico, dell'attività di cui sopra.

4. Il concessionario si fa altresì carico di adeguare l'edificio presente nell'area della concessione secondo le destinazioni, forme, materiali, volumi e dimensioni indicati nella proposta progettuale allegata all'offerta.
5. Il certificato di regolare esecuzione delle opere di cui al comma precedente deve pervenire al Comune di Vigolo entro **24 (ventiquattro)** mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, salvo accoglimento da parte dell'Amministrazione comunale di motivata richiesta di proroga. Il mancato rispetto di questo termine comporta la revoca immediata della concessione.
6. Il concessionario si obbliga infine a propria cura e spese alla pulizia, all'asportazione dei rifiuti ed alla manutenzione ordinaria del verde.

Articolo 2 – Disposizioni Generali

1. Il concessionario, ai fini dell'esercizio dell'attività di gestione del rifugio, disciplinata dal presente atto, dovrà presentare idonea SCIA, corredata di tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi della normativa vigente in materia.
2. La concessione decade in assenza di presentazione della documentazione citata.
3. **Il concessionario è obbligato ad iniziare la propria attività entro 60 giorni dalla data di presentazione del certificato di regolare esecuzione delle opere**, come indicato all'art.1 punto 5, salvo accoglimento da parte dell'Amministrazione comunale di motivata richiesta di proroga.

Articolo 3 – Durata

1. La presente concessione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed avrà **validità di anni xx (cifra in lettere)**, al termine dei quali la concessione è risolta senza necessità di disdetta, che si intende data ed accettata sin d'ora ai sensi e per gli effetti del Codice Civile.
2. Il concessionario potrà tuttavia recedere prima della predetta scadenza sempre con un preavviso di almeno **mesi 6 (sei)**. In tale periodo saranno considerate valide tutte le condizioni ed i patti contenuti nella presente concessione.
3. La perdita a qualsiasi titolo dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di gestione del rifugio comporterà la decadenza dalla concessione e la conseguente cessazione dell'attività.



COMUNE DI VIGOLO

Provincia di Bergamo

Via Roma n° 2/B – 24060 Vigolo (Bg)

C. F. e Partiva IVA n° 00543080162

☎ 035/ 93.10.54 ☎ 035/ 93.27.84

✉ protocollo@comune.vigolo.bg.it

✉ comune.vigolo@pec.regione.lombardia.it

internet www.comune.vigolo.bg.it

4. Alla scadenza della concessione, il concessionario non avrà diritto, sia in caso di scadenza naturale che di rinuncia o revoca, ad alcuna buonuscita o indennità comunque denominata, per la mancata prosecuzione o la mancata proroga della concessione o per la perdita dell'avviamento.
5. Alla scadenza della concessione, sia in caso di scadenza naturale che di rinuncia o revoca, il concessionario sarà tenuto in ogni caso a restituire i locali e gli impianti fissi in perfetta efficienza, fatto salvo il naturale deperimento.

Articolo 4 – Corrispettivo della Concessione

1. Il corrispettivo contrattuale annuo della concessione deve essere corrisposto con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto e comprende il canone annuo di concessione pari a **Euro _____ (oltre IVA se dovuta)**;
2. Per la durata dei lavori di cui all'art. 1, comma 5, e fino alla presentazione del certificato di regolare esecuzione relativo a tali opere da parte del Direttore dei Lavori la corresponsione del canone è sospesa ma è in ogni caso fatto divieto al concessionario di esercitare l'attività commerciale di cui al presente contratto.
3. Il corrispettivo contrattuale annuo, come definito al comma precedente, dovrà essere corrisposto, in quattro rate trimestrali anticipate, con scadenza nell'ultimo giorno feriali dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno di validità della concessione (previa emissione di fattura da parte del competente servizio comunale, laddove necessaria), mediante bonifico bancario ovvero mediante versamento diretto presso la Tesoreria del Comune di Vigolo.
4. Il mancato puntuale pagamento per qualsiasi causa dipendente dal concessionario, anche di una sola rata del canone, costituisce in mora il concessionario stesso.
5. Decorsi **giorni 20 (venti)** dalla scadenza prevista, il concessionario verrà esposto alla procedura legale di recupero del credito e di liberazione dell'immobile che, comunque, comporterà la revoca immediata della concessione stessa.
6. I pagamenti dei canoni si intendono sempre effettuati a copertura delle rate insolute più arretrate e senza pregiudizio alcuno delle azioni legali eventualmente in corso nei confronti del concessionario stesso per il recupero di importi non corrisposti.
7. In caso di revoca della concessione per inadempienza del concessionario, le quote di canone già versate vengono incamerate a titolo di penale, impregiudicato l'obbligo del concessionario a rifondere gli eventuali maggiori danni. Eventuali pretese del concessionario non potranno venire compensate con i canoni, ma dovranno essere fatte valere in sede separata.



COMUNE DI VIGOLO

Provincia di Bergamo

Via Roma n° 2/B – 24060 Vigolo (Bg)

C. F. e Partiva IVA n° 00543080162

☎ 035/ 93.10.54 ☎ 035/ 93.27.84

✉ protocollo@comune.vigolo.bg.it

✉ comune.vigolo@pec.regione.lombardia.it

internet www.comune.vigolo.bg.it

Articolo 5 – Modalità di esecuzione dell'attività

1. L'esercizio pubblico dell'attività di gestione del rifugio sarà svolto nei locali di cui all'art. 1, secondo le seguenti prescrizioni:
 - i locali, come pure gli impianti, il mobilio, le attrezzature e gli utensili, vengono messi a disposizione del concessionario nello stato in cui si trovano, con l'obbligo dello stesso di provvedere, a sue cura e spese, ad eventuali lavori di sistemazione e riparazione, eventualmente necessari per l'avvio dell'attività;
 - il concessionario si obbliga a far buon uso dei beni (locali e impianti fissi) ricevuti ed a restituirli, al termine della concessione, nello stato in cui vennero consegnati, tenuto conto del naturale deperimento e di quanto successivamente stabilito, liberi da impegni, sequestri od altri oneri;
 - gli immobili, alla riconsegna, dovranno essere liberi da persone e cose non di specifica pertinenza dell'immobile stesso;
 - il concessionario può utilizzare tutti gli spazi, i locali e gli ambienti oggetto della concessione, in conformità alla destinazione prevista dalla concessione stessa;
 - per tutta la durata della concessione, il concessionario dovrà provvedere, tempestivamente, a sue complete spese alla manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti concessogli, in modo da garantire il mantenimento della funzionalità e la sicurezza dei beni ed evitare il deperimento delle strutture, provvedendo in particolare alla tinteggiatura degli ambienti, onde renderli decorosi ed igienicamente idonei all'uso previsto, alla verifica della funzionalità dei serramenti e dei loro componenti, al mantenimento dell'impianto elettrico, idrico e di condizionamento in condizioni di sicurezza;
 - il concessionario dovrà provvedere anche alla manutenzione straordinaria dell'immobile, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale e delle altre Autorità competenti;
 - in caso di mancata, incompleta o non tempestiva esecuzione delle necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, vi provvede il Comune con diritto di rivalsa verso il concessionario inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei danni e ferma restando la facoltà di avvalersi di quanto previsto dagli articoli 9 e 11 della concessione-contratto;
 - il concessionario dovrà corrispondere direttamente alle aziende fornitrici, gli importi per i consumi di energia elettrica, acqua, per la manutenzione ed il noleggio dei contatori e alla tassa per l'asporto delle immondizie. Il Comune non assume alcuna responsabilità in ordine a detti servizi o forniture;
 - per la durata della concessione l'onere del pagamento delle imposte, dei tributi e dei contributi gravanti sulla proprietà è assunto dal concessionario;



COMUNE DI VIGOLO

Provincia di Bergamo

Via Roma n° 2/B – 24060 Vigolo (Bg)

C. F. e Partiva IVA n° 00543080162

☎ 035/ 93.10.54 ☎ 035/ 93.27.84

✉ protocollo@comune.vigolo.bg.it

✉ comune.vigolo@pec.regione.lombardia.it

internet www.comune.vigolo.bg.it

- senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune e nel rispetto delle prescrizioni da questo impartite, al concessionario è fatto divieto:
 - di variare, anche in parte, la destinazione degli ambienti avuti in consegna;
 - di darli, anche parzialmente ed a qualsiasi titolo, in godimento a terzi;
 - di apportarvi modificazioni, innovazioni ed addizioni.
- in deroga a quanto disposto dagli articoli 1592 e 1593 del Codice Civile ed in base all'obbligo della manutenzione straordinaria definito dalla presente concessione, tutti i miglioramenti e le addizioni non separabili senza documento, eventualmente apportati dal concessionario, anche con l'autorizzazione scritta del Comune, rimangono a beneficio di quest'ultimo, senza costituire per il concessionario diritto a compensi o a rimborsi;
- resta ferma la facoltà per il Comune di pretendere, senza obbligo di corrispondere indennizzi, che il concessionario rimuova eventuali addizioni o miglioramenti non autorizzati dal Comune, riportando l'immobile, prima della sua restituzione, allo stato pristino; qualora il concessionario non vi provvede a sue spese e cura, tempestivamente e completamente, le relative opere vengono eseguite dal Comune, con diritto di rivalsa nei confronti del concessionario stesso e con facoltà di incamerare la cauzione per l'importo corrispondente al costo dei lavori;
- per le addizioni, che si possono togliere senza documento, trova invece applicazione l'art. 1593, comma I, del Codice Civile;
- l'Amministrazione Comunale non potrà, in nessun caso, essere considerata depositaria di provviste, oggetti e materiali che il concessionario terrà depositati nei locali; la custodia e la conservazione è a totale carico, rischio e pericolo del concessionario stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione Comunale;
- il concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero provenire a lui o a terzi da fatti connessi all'esercizio in questione, ferma restando la responsabilità di eventuali terzi utilizzatori;
- il concessionario persona giuridica, inoltre, dovrà comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione dell'assetto societario che riguardi i legali rappresentanti o la forma giuridica della società o dell'impresa;

Articolo 6 – Costituzione deposito cauzionale

1. A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, previsti nella presente concessione, il concessionario presta a favore del Comune di Vigolo un deposito cauzionale definitivo, pari a **Euro**



COMUNE DI VIGOLO

Provincia di Bergamo

Via Roma n° 2/B – 24060 Vigolo (Bg)

C. F. e Partiva IVA n° 00543080162

☎ 035/ 93.10.54 ☎ 035/ 93.27.84

✉ protocollo@comune.vigolo.bg.it

✉ comune.vigolo@pec.regione.lombardia.it

internet www.comune.vigolo.bg.it

xx.xxx,xx (corrispondenti a due anni di canone oltre all'importo del computo metrico della proposta progettuale allegata all'offerta prot. xxxx del xx.xx.xxxx), costituito da fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa n. _____ rilasciata da _____.

2. La suddetta garanzia sarà restituita al concessionario al termine della concessione, dopo la riconsegna dei locali, se tutti gli obblighi contrattuali, sanitari, salariali e previdenziali, risulteranno regolarmente adempiuti e, comunque, dopo rimessa ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente alla presente concessione.

Articolo 7 – Escussione della cauzione

1. Il Comune potrà in qualunque momento e con l'adozione di atto amministrativo trattenere dal deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente atto per l'applicazione di eventuali penalità, di cui all'art. 11 ovvero in caso di esercizio da parte del concessionario della facoltà di recesso di cui all'art. 10.
2. Tale clausola dovrà essere esplicitamente riportata nella polizza fidejussoria o nella fideiussione bancaria.
3. In tali ipotesi, il concessionario dovrà provvedere alla ricostituzione dell'ammontare del deposito cauzionale, ovvero alla sua reintegrazione entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della relativa comunicazione.
4. In caso di revoca della presente concessione per inadempimento del concessionario il Comune si riserva la facoltà di incamerare, con semplice atto amministrativo, a titolo di penale, detto deposito cauzionale, fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento per gli eventuali maggiori danni.

Articolo 8 – Responsabilità del concessionario ed assicurazione contro i danni

1. Il concessionario è responsabile della gestione e della custodia dei beni e di eventuali danni che, in nesso all'attività svolta, possono derivare ai beni immobili, impianti, mobili ed attrezzature del Comune ovvero in concessione al Comune, nonché a terze persone.
2. A tal fine, il concessionario, a proprie cura e spese, deve munirsi di idonea copertura assicurativa presso una o più imprese assicuratrici di primaria importanza, contro ogni possibile danno causato a persone o a cose in relazione all'oggetto della presente concessione.
3. I massimali di polizza non devono essere inferiori a **Euro 1.000.000,00** per danni nei confronti di cose, persone e terzi.
4. Rimane ferma comunque l'intera responsabilità del concessionario, anche per gli eventuali maggiori danni, eccedenti i suddetti massimali.



COMUNE DI VIGOLO

Provincia di Bergamo

Via Roma n° 2/B – 24060 Vigolo (Bg)

C. F. e Partiva IVA n° 00543080162

☎ 035/ 93.10.54 ☎ 035/ 93.27.84

✉ protocollo@comune.vigolo.bg.it

✉ comune.vigolo@pec.regione.lombardia.it

internet www.comune.vigolo.bg.it

Articolo 9 – Revoca della concessione

1. Nel caso di grave inadempimento e/o di recidiva nell'inosservanza delle condizioni previste dalla presente concessione, il Comune potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione.
2. Costituirà presupposto per l'immediata revoca della concessione, l'eventuale incuria, negligenza o inerzia nella manutenzione ordinaria e nella sicurezza alle strutture di competenza del concessionario che abbiano generato il depauperamento dell'immobile, così come la ripetuta mancata erogazione al pubblico delle prestazioni di cui alla presente concessione.
3. In particolare, per gravi e reiterate negligenze nella conduzione dell'esercizio, si intendono quelle che compromettono la qualità dei servizi e/o la funzionalità dell'esercizio stesso e arrecano pregiudizio all'immagine del Comune.
4. Per tali effetti sono considerate gravi le eventuali carenze di carattere igienico-sanitario accertate dagli organi competenti e la trasgressione degli obblighi assunti dal concessionario con la presente concessione.
5. Si considerano gravi trasgressioni quegli inadempimenti, diversi dai precedenti, che abbiano comportato l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 per la stessa fattispecie, se ripetuta per tre volte nel corso di un anno.
6. La revoca della concessione comporta l'incameramento del deposito cauzionale da parte del Comune.
7. La revoca avrà effetto dalla data di ricevimento da parte del concessionario della inerente lettera raccomandata A.R.
8. La concessione verrà inoltre senz'altro revocata, oltre che per fallimento del concessionario, in ogni caso di revoca delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività di gestione del rifugio.
9. Inoltre, la concessione verrà revocata dal Comune in qualunque momento, con effetto immediato - salva la facoltà prevista dall'art. 7, commi 1 e 3 - senza alcun risarcimento od indennizzi:
 - qualora i locali necessitino all'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse;
 - qualora il concessionario non rispetti il termine di cui all'art.1, comma 6, per la presentazione all'Amministrazione comunale del Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di cui all'art. 1, comma 5;
 - anche per una sola infrazione ad una delle clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 8 e 10;
 - per tre o più accertate infrazioni alle clausole della presente concessione.



COMUNE DI VIGOLO

Provincia di Bergamo

Via Roma n° 2/B – 24060 Vigolo (Bg)

C. F. e Partiva IVA n° 00543080162

☎ 035/ 93.10.54 ☎ 035/ 93.27.84

✉ protocollo@comune.vigolo.bg.it

✉ comune.vigolo@pec.regione.lombardia.it

internet www.comune.vigolo.bg.it

Articolo 10 – Divieto di subconcessione e facoltà di recesso

1. Se non debitamente autorizzato dall'Amministrazione comunale, il concessionario non potrà dare in uso in qualsiasi forma a terzi, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto del presente contratto, a pena dell'immediata decadenza della concessione. L'eventuale subentrante dovrà possedere i requisiti di cui all'articolo 4 del Bando di Gara e dovrà impegnarsi espressamente a rispettare tutti gli obblighi derivanti dalla concessione in solido con il concessionario. E' fatto divieto al subentrante di dare in uso in qualsiasi forma a terzi, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto del presente contratto
2. Il concessionario ha inoltre facoltà di recesso, senza nulla pretendere da parte del Comune quale indennità e ristoro, dal presente contratto con l'obbligo di preavviso di **mesi 6 (sei)**. In tal caso, al termine del periodo di preavviso, il manufatto, tutto incluso e nulla escluso (compresi tutti gli impianti tecnologici interni ed esterni non separabili dal manufatto senza nocumento), dovrà essere consegnato dal concessionario al Comune, in buono stato di uso e conservazione, senza alcuna indennità di qualsiasi genere e natura a favore del concessionario medesimo, e verrà incamerato al patrimonio comunale.
3. Nel caso in cui il concessionario eserciti la facoltà di recesso, il Comune tratterà il deposito cauzionale di cui all'art. 6 per un importo corrispondente agli eventuali interventi della proposta progettuale non realizzati oltre a 6 mesi di canone a titolo di risarcimento danni, fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento per gli eventuali maggiori danni.
4. Nel caso in cui il concessionario sia una società, i soci potranno trasferire liberamente le proprie quote, fatto salvo l'obbligo di comunicazione al Comune di cui all'art.5, ultimo paragrafo.

Articolo 11 – Applicazione di penale

1. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste dagli artt. 1 e 5 della presente concessione, riscontrate direttamente o segnalate da terzi, fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti dal Comune ed a meno che l'inadempimento non determini i presupposti per la revoca della concessione, il Comune potrà applicare, mediante atto amministrativo, secondo proprio giudizio, una penale che, in relazione alla gravità dell'inadempimento potrà variare da un minimo di **Euro 50,00** ad un massimo di **Euro 500,00**.
2. Le condizioni per la comminazione delle penali e la loro gravità verranno accertate in esito ad un procedimento in contraddittorio che inizierà con la contestazione scritta al concessionario entro **giorni 5 (cinque)** dalla data in cui il Comune è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della contestazione e la fissazione di un termine per le controdeduzioni del concessionario stesso che, comunque, non potrà superare i **giorni 10 (dieci)**. Entro i successivi **giorni 30 (trenta)** il procedimento dovrà risultare concluso.



COMUNE DI VIGOLO

Provincia di Bergamo

Via Roma n° 2/B – 24060 Vigolo (Bg)

C. F. e Partiva IVA n° 00543080162

☎ 035/ 93.10.54 ☎ 035/ 93.27.84

✉ protocollo@comune.vigolo.bg.it

✉ comune.vigolo@pec.regione.lombardia.it

internet www.comune.vigolo.bg.it

3. Si specifica, in particolare, che danno diritto all'erogazione della penale le seguenti inadempienze:
 - mancata o insufficiente manutenzione o vigilanza degli immobili e delle aree di cui all'art. 5;
 - mancata erogazione delle prestazioni oggetto della presente concessione.
4. L'importo delle penalità viene addebitato separatamente dal canone, mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale.

Articolo 12 – Vigilanza e controllo

1. Il Comune avrà in ogni tempo, incondizionata facoltà di accedere ai locali dati in concessione per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente concessione.
2. Il Comune potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni non potranno mai essere unilaterali e dovranno essere formalizzate con apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Articolo 13 – Accesso agli ambienti

1. Le chiavi per l'accesso a detti ambienti sono consegnate al legale rappresentante del concessionario e/o a persona da questi formalmente delegata mediante apposito verbale di consegna degli immobili e impianti. Con la sottoscrizione di detto verbale, egli subentra nella concessione dei locali con l'assunzione a proprio carico di tutte le relative responsabilità.

Articolo 14 – Riconsegna immobile

1. In caso di mancata o non totale riconsegna dei locali entro il termine stabilito dall'Amministrazione alla cessazione della concessione - a qualsiasi causa dovuta – il concessionario sarà assoggettato al pagamento di una penale di **Euro 50,00**, per ciascun giorno di ritardo, senza pretesa di alcun versamento del corrispettivo.
2. L'importo corrispondente potrà essere trattenuto - con semplice atto amministrativo - sulla cauzione definitiva, ferma restando l'obbligo al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 15 – Spese contrattuali

1. Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti al presente atto sono e saranno a completo carico del concessionario.



COMUNE DI VIGOLO

Provincia di Bergamo

Via Roma n° 2/B – 24060 Vigolo (Bg)

C. F. e Partiva IVA n° 00543080162

☎ 035/ 93.10.54 ☎ 035/ 93.27.84

✉ protocollo@comune.vigolo.bg.it

✉ comune.vigolo@pec.regione.lombardia.it

internet www.comune.vigolo.bg.it

Articolo 16 – Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e il concessionario non definibili in via amministrativa saranno devolute alla cognizione del Giudizio Ordinario.
2. Il foro competente sarà quello di Bergamo.

Articolo 17 – Domicilio

1. Il concessionario elegge, agli effetti della presente convenzione, domicilio in Vigolo al seguente indirizzo:

_____ con questo recapito telefonico _____.

2. Ogni successiva variazione, sempre però nell'ambito del Comune di Vigolo, deve essere comunicata al Comune con un preavviso di **giorni 5 (cinque)**.

Articolo 18 – Rinvio alle disposizioni di legge

1. Per quanto espressamente non previsto e contemplato nel presente atto, le parti fanno rinvio alle disposizioni di cui al R.D. n. 2440/1923, al R.D. n. 827/1924, nonché al Codice Civile.

Articolo 19 – Accettazione

1. Con il solo fatto della presentazione dell'offerta, i concorrenti riconoscono esplicitamente di aver preso cognizione e di accettare espressamente, gli articoli, le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente contratto di concessione.

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO TECNICO

(GABRIELE GORI)

IL CONCESSIONARIO



COMUNE DI VIGOLO

Provincia di Bergamo

Via Roma n° 2/B – 24060 Vigolo (Bg)

C. F. e Partiva IVA n° 00543080162

☎ 035/ 93.10.54 ☎ 035/ 93.27.84

✉ protocollo@comune.vigolo.bg.it

✉ comune.vigolo@pec.regione.lombardia.it

internet www.comune.vigolo.bg.it

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, il concessionario approva specificatamente le clausole di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15.

IL CONCESSIONARIO
